Le Circolari della Fondazione Studi

CIRCOLARE NUMERO 1 DEL 03/01/2019

Decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Sommario

PREMESSA 3

Art. 01 - Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti . 3

Art. 1 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 4

Art. 2 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 5

Art. 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione .. 7

Art. 4 - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 16

Art. 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea 17

Art. 6 - Definizione agevolata delle controversie tributarie 19

Art. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti 23

Art. 8 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 25

Art. 9 - Irregolarità formali 27

Art. 9-*bis* - Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità 28

Art. 10 - Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica 28

Art. 10-*bis* - Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari 30

Art. 10-*ter* - Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità 30

Art. 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture ... 31

Art. 12 - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse 32

Art. 13 - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti 32

Art. 14 - Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA 33

Art. 15 - Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica .. 34

Art. 15-*bis* - Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica 36

Art. 16 - Giustizia tributaria digitale 36

Art. 16-*quater* - Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari 38

Art. 16-*sexies* - Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni 39

Art. 16-*septies* - Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie 39

Art. 17 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 40

Art. 18 - Rinvio lotteria dei corrispettivi 42

Art. 19 - Disposizioni in materia di accisa 43

Art. 20-*quater* - Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli 44

Art. 23-*quater* - Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia 44

Art. 24-*ter* - Modifiche al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 45

Art. 24-*quater* - Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi 47

Art. 25 - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale 47

Art. 25-*bis* - Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela 48

Art. 25-*ter* - Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa 49

Art. 25-*quater* - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato 50

Art. 25-*quinquies* - Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria 50

Art. 25-*novies* - Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 51

PREMESSA

Il Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018) è formato da due titoli. Il primo titolo, composto da tre specifici capi, è finalizzato al miglioramento dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, nonché al potenziamento dei processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni evasivi. Questo consentirà all'Agenzia delle Entrate sia di intervenire in fase pre-dichiarativa con strumenti d'impulso alla *compliance,* sia di proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese.
Il primo capo è dedicato alla pacificazione fiscale e, in particolar modo, alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, degli inviti al contraddittorio e degli atti di adesione. Inoltre, vengono previste: una nuova definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione *ter*), una definizione delle controversie tributarie in essere e la possibilità per i contribuenti di sanare alcune irregolarità formali.
Il secondo capo introduce ulteriori disposizioni sulla fattura elettronica e conseguenti semplificazioni fiscali e contabili anche con riferimento alle modalità di detrazione dell'IVA. Inoltre, vengono introdotte delle novità in merito alla digitalizzazione del processo tributario.
Il terzo e ultimo capo è volto a completare la facilitazione del processo di certificazione fiscale avviato con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e finalizzato al superamento di alcuni adempimenti in vigore ancora oggi sulla base di disposizioni introdotte negli anni settanta del secolo scorso.
Infine, nel titolo II rubricato "disposizioni finanziarie urgenti" vengono introdotte novità riguardanti la promozione delle politiche per la famiglia, il contrasto del caporalato, la CIGS e la mobilità in deroga oltre ad alcune modifiche al c.d. Codice del Terzo settore.

ART. 01 - MODIFICA DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALL'INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

Il Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018) esordisce novellando l'articolo 2, comma 1 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 174 in materia di interpello sui nuovi investimenti.
Il **comma 1 riduce da trenta milioni a venti milioni di euro la soglia minima di investimenti** per poter accedere all'interpello consultivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riguardante il trattamento fiscale applicabile al piano di investimenti sul territorio statale. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019 **(comma 2)**.

ART. 1 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Il **comma 1** attribuisce al contribuente il **diritto alla definizione agevolata dei processi verbali di contestazione** (di seguito, in sigla, "**p.v.c**."). Per poter accedere al beneficio è necessario che il **p.v.c.** sia stato **ricevuto dal contribuente entro il 24/10/2018,** data di entrata in vigore del decreto legge *de quo*, e che alla predetta data **non sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero un invito al contraddittorio** (**comma 1**). Tale prescrizione non tiene conto, pertanto, della data di formazione e di spedizione del p.v.c.. Viene poi precisato che sono **soggetti all'agevolazione**: le imposte sui redditi e relative addizionali, i contributi previdenziali e le ritenute, le imposte sostitutive, l'IRAP, l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il contribuente sarà tenuto ad inviare apposita dichiarazione **entro il 31/05/2019** (**comma 2**) ed a effettuare il versamento del totale dovuto in un'unica soluzione entro il medesimo termine (**comma 5**) ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (**comma 7**). Le **rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre** con l'aggiunta degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Sono **escluse** la **computabilità delle perdite** ai fini della determinazione del reddito imponibile di riferimento (**comma 3**) e la **compensazione del debito agevolato con eventuali crediti**, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il vantaggio risiede nella **debenza** della **sola sorte capitale a titolo di imposta** e nello **sgravio totale delle sanzioni e degli interessi (comma 5)**, eccezion fatta per gli interessi di mora sulle risorse tradizionali dell'Unione Europea (**comma 6**). Se il p.v.c. è riferito a soggetti che

producono redditi in forma associata (articolo 5 del TUIR) ovvero che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR), il **comma 4** consente anche ai soci di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Il **comma 7** prevede che il **perfezionamento della definizione agevolata** si compie con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in un'unica soluzione o della prima rata in caso di liquidazione dilazionata entro il 31/05/2019. L'opzione ermeneutica più convincente consente di affermare che il contribuente cristallizzerà l'effetto favorevole osservando le anzidette condotte commissive a prescindere da eventuali successivi inadempimenti relativi alle rate successive alla prima. In caso di **mancato perfezionamento**, dunque, mancata dichiarazione o tempestivo versamento entro il 31/05/2019, non si producono gli effetti previsti dall'articolo in commento e il competente ufficio procederà alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate (**comma 8**).

Nel caso di mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta, i competenti Uffici possono procedere all'ordinaria attività di controllo; in tal caso, i termini per l'accertamento, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni ai sensi del successivo **comma 9**, in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212 che dispone l'irretroattività delle norme tributarie).

Il **comma 10**, a chiusura, demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo in commento.

ART. 2 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24/10/2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla medesima data, potranno essere definiti con il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla predetta data ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso

tributario che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto in commento (**comma 1**).
Gli **inviti al contraddittorio** notificati entro il 24/10/2018 potranno essere definiti dal contribuente mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla predetta data (**comma 2**). Il **comma 2-*bis*** ha prorogato il regime speciale del ***reverse charge*** di cui all'art. 17, comma 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 **sino al 30 giugno 2022**, per le cessioni di:

- apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
- *console* da gioco, *tablet* PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- quote di emissioni di gas a effetto serra;
- altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;
- certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Ai sensi del **comma 3** gli **accertamenti con adesione** sottoscritti entro il 24/10/2018 saranno definibili sempre con il solo pagamento delle imposte entro venti giorni (ovvero entro il 13/11/2018) dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legge.
In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, il contribuente potrà optare per il versamento rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il solo versamento della prima rata perfezionerà la definizione agevolata dell'accertamento con i suoi indubbi vantaggi (**comma 4**). In aggiunta all'imposta il contribuente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora sulle risorse tradizionali dell'Unione Europea (**comma 5**).
Nel caso di pluralità di obbligati, la definizione beneficiata di un coobbligato esplicherà i suoi effetti anche in favore degli altri coobbligati (**comma 7**) mentre essa non opererà per gli atti emessi nell'ambito della procedura di "collaborazione volontaria" di cui all'articolo 5-*quater* del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 riguardante l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (**comma 6**).
Come previsto al **comma 8**, si segnala che con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** del 9 novembre 2018, prot. n.

298724/2018, sono state emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

ART. 3 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L'articolo in commento prevede la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. "*rottamazione ter*") in quanto sostanzialmente ripropone, con alcune differenze, quanto già previsto in passato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e dal D.L. n. 16 ottobre 2017, n. 148.

La novità principale della nuova edizione della rottamazione riguarda **l'allungamento dei tempi di pagamento.** Il versamento può essere effettuato in **unica soluzione entro il 31 luglio 2019** oppure dilazionato in cinque anni, mediante il versamento **in diciotto rate** (**comma 2**). In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo (**comma 3**).

In caso di opzione per il pagamento rateale, il piano è il seguente:

N. RATA	SCADENZA	IMPORTO DOVUTO IN % SUL DEBITO
1	31/07/2019	10%
2	30/11/2019	10% più interessi al tasso del 2% da calcolarsi dal 1° agosto 2019
3	28/02/2020	Ogni rata è pari al 5% del debito più interessi al tasso del 2% da calcolarsi dal 1° agosto 2019
4	31/05/2020	
5	31/07/2020	
6	30/11/2020	
7	280/2/2021	
8	31/05/2021	
9	31/07/2021	
10	30/11/2021	
11	28/02/2022	

12	31/05/2022	Ogni rata è pari al 5% del debito più interessi al tasso del 2% da calcolarsi dal 1° agosto 2019
13	31/07/2022	
14	30/11/2022	
15	28/02/2023	
16	31/05/2023	
17	31/07/2023	
18	30/11/2023	

Inoltre, le somme dovute saranno decurtate dei ruoli stralciati dall'Agente della Riscossione ai sensi del successivo art. 4 del decreto in commento.

La definizione agevolata prevista dall'articolo in esame riguarda i **singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 16 sono esclusi i debiti relativi a**:

1) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
2) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
3) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
4) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

A riguardo, si precisa che il debitore potrà scegliere i singoli ruoli anche se una cartella ne contiene un numero superiore. Ogni ruolo, invece, non è frazionabile e quindi va definito per intero. Sul punto, si rinvia a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare dell'8 marzo 2017 n. 2/E.

Il **comma 4** pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet. Inoltre, al **comma 11**, si affida all'agente della riscossione, entro il 30 giugno

2019, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il *quantum* dovuto. La domanda di definizione potrà essere presentata anche relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori, ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel caso di procedure concorsuali.

Il debitore, ricorrendo alla definizione agevolata, consegue il vantaggio di ridurre quanto dovuto, in quanto sarà tenuto a corrispondere **le somme iscritte a ruolo con esclusione di**:

- **sanzioni** comprese nei carichi oggetto di definizione agevolata;
- **interessi di mora,** di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 (interessi dovuti sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi dopo sessanta giorni dalla notifica);
- **sanzioni e somme aggiuntive,** di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 (sono quelle dovute dopo la scadenza di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento).

Di conseguenza, dovranno essere versate le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso di violazioni del **codice della strada** le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 285/1992 sono sempre dovute e quindi non sarà possibile fruire dei benefici descritti. Tuttavia sarà possibile aderire alla definizione in quanto dai carichi affidati all'agente non saranno dovuti gli interessi.

Venendo poi alle **modalità di definizione**, è necessario presentare apposita domanda di definizione entro il 30 aprile 2019 (**comma 5**), utilizzando il modello di dichiarazione pubblicato sul sito web del concessionario della riscossione lo scorso 6 novembre 2018. Il **comma 7** dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro i1 30 aprile 2019.

Nella domanda dovranno essere indicati, oltre ai singoli carichi che si intende definire:

- l'eventuale numero di rate prescelto in alternativa al pagamento in unica soluzione;

- l'eventuale pendenza di giudizi relativi a carichi per i quali viene presentata la richiesta di definizione. A tal fine, è necessario rinunciare agli stessi giudizi (vedi **comma 6**);
- eventuale indicazione del conto corrente mediante per la domiciliazione delle somme dovute.

È espressamente previsto che entro la scadenza del 30 aprile 2019 **è possibile integrare la domanda** eventualmente presentata antecedentemente. Ricevuta la domanda, l'agente della riscossione comunica entro il successivo 30 giugno 2019 l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Dopo la presentazione della domanda, in relazione ai carichi in essa indicati, **si producono ai sensi del comma 10 i seguenti effetti per il richiedente**:

- sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (alla data del 31 luglio 2019 tali dilazione saranno automaticamente revocate e non potranno essere accordate nuove dilazioni);
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione, salvo sempre che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell'erogazione di un rimborso d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini di quanto previsto dall'articoli 28-*ter* del D.P.R. n. 602/1973;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini del pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche di somme di importo superiore a 5.000 euro ai fini di quanto previsto dell'48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973.

Una questione di particolare rilevanza, inserita in sede di conversione del decreto legge n. 119/2018, riguarda la possibilità di ottenere un **esito di regolarità ai fini del rilascio del DURC** nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata. Come si ricorderà, la questione era stata già sollevata in occasione della prima rottamazione prevista dal D.L. n. 193/2016 ed il legislatore era intervenuto attraverso una specifica previsione in tal senso, contenuta all'art. 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il problema non si è posto in occasione della rottamazione *bis* in quanto il D.L. n. 148/2017 aveva regolamentato la definizione agevolata mediante la modifica del D.L. n. 193/2016 e quindi la previsione del D.L. n 50/2017 si rendeva applicabile anche in questo caso. La rottamazione *ter* che è invece regolamentata autonomamente dal D.L. n. 119/2018, nella sua iniziale versione non rendeva direttamente applicabile l'articolo 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. A porre rimedio, in sede di conversione in legge del decreto **è stata inserita la lettera f-*bis*) al comma 10, che prevede espressamente l'applicabilità della disposizione del citato articolo 54 del D.L. 50/2017.**

Il **comma 6** prevede che il debitore assuma l'impegno alla **rinuncia di eventuali giudizi in corso** relativi ai carichi oggetto di definizione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato con la citata circolare n. 2/E del 2017 che l'impegno a rinunciare in commento non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992.

La norma disciplina le conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti e, in particolare:

- a seguito della presentazione di copia della dichiarazione, i giudizi verranno sospesi dal giudice;
- l'estinzione del giudizio potrà avvenire esclusivamente al momento del perfezionamento della definizione e dietro la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revocherà la sospensione ad istanza di una delle parti.

Ciò che assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. Se il carico affidato all'Agente della riscossione non riguarda l'intera pretesa tributaria il

giudizio potrà proseguire per la parte non definita, senza tuttavia la restituzione di quanto già versato nella ipotesi di esito favorevole al contribuente.

Il **comma 12** individua le **modalità di pagamento** delle somme dovute, ovvero:

- domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella domanda di definizione;
- bollettini precompilati che verranno recapitati dall'agente della riscossione nella comunicazione delle somme dovute;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione. È possibile in questo caso procedere alla compensazione con crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, derivanti da somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione. È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, c. 7-*bis* del D.L. n. 145/2013 convertito dalla legge n. 9/2014, con le modalità previste dal decreto del MEF 24 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 236 del 10 ottobre 2014.

Il pagamento con un ritardo superiore a cinque giorni determina l'inefficacia della definizione (comma 14-*bis*). Salvo la descritta tolleranza, infatti, in caso di **irregolarità del pagamento** anche di una singola rata dovuta, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (**comma 14**). I versamenti eventualmente già effettuati verranno imputati ad acconto degli importi complessivamente dovuti ed il pagamento non potrà formare oggetto di dilazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

I **commi da 21 a 25** prevedono **disposizioni di coordinamento, che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate**. Coloro che hanno già effettuato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193/2016 e siano decaduti per omesso, insufficiente o tardivo pagamento, potranno presentare regolarmente la domanda prevista dal decreto in commento. Chi, invece, abbia aderito alla c.d. rottamazione *bis* di cui al D.L. n. 148/2017 non potrà accedere alla nuova rottamazione *ter*, salvo il caso di cui al seguente punto 3).

A tal fine, si rammenta che la rottamazione *bis* prevedeva tre tipologie di definizione:

1) Definizione art. 1, c. 5, D.L. n. 148/2017 di carichi affidati dal 2000 fino al 31 dicembre 2016 riservata esclusivamente a coloro che non avevano aderito alla prima rottamazione prevista dal D.L. n. 193/2016;
2) Definizione art. 1, c. 5, D.L. n. 148/2017 di carichi affidati a ruolo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
3) Definizione art. 1, c. 5, D.L. n. 148/2017 di carichi affidati dal 2000 fino al 31 dicembre 2016 per coloro che non erano ammessi alla definizione prevista dal D.L. n. 193/2016 in quanto non in regola con le rate relative alle dilazioni in corso al 24/10/2016 in scadenza dalla medesima data e fino al 31/12/2016.

Come già detto **l'accesso alla rottamazione *ter* è consentito solo nel caso n. 3)**; **per le altre due ipotesi di cui ai punti 1) e 2)** è stata tuttavia prevista, per le rate non versate o versate irregolarmente, la possibilità di sanare il pagamento delle residue somme dovute con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018 **entro il 7 dicembre 2018.**

Le somme residue dovute verranno automaticamente fatte **oggetto di un nuovo piano di pagamento** da parte dell'Agente della Riscossione secondo le seguenti modalità:

- il ricalcolo terrà conto dei carichi oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 4 del decreto in commento;
- il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 % annuo;
- l'agente della riscossione invia un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze;
- è prevista espressamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il **comma 24** reca specifiche norme di coordinamento con le precedenti definizioni agevolate per i soggetti residenti in **zone colpite dalle calamità naturali del centro Italia, avvenute nel corso del 2016**. Si rammenta che per i predetti soggetti, di cui all'art. 6, comma 13-*ter*, del D.L. n. 193/2016 operano la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi ai sensi dell'art. 48, comma 1

del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, è consentito il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata 2016 (*ex* art. 6 del D.L. n. 193/2016,) e 2017 (*ex* art.1 D.L. n. 148/2017) in dieci rate, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Non è previsto alcun adempimento a carico dei debitori individuati dal citato comma 24, in quanto sarà direttamente l'agente della riscossione ad inviare apposita comunicazione entro il 30 giugno 2019, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Il debitore potrà utilizzare in compensazione eventuali crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati nei confronti della pubblica amministrazione.

TIPOLOGIA DI DEFINIZIONE	REGOLE PREVISTE DAL D.L. 119/2018	MODALITÀ
Prima definizione D.L. n. 193/2016.	Se decaduti, è possibile accedere alla rottamazione *ter.*	Applicazione delle regole generali previste per coloro che non hanno mai presentato istanza di definizione agevolata.
Definizione art. 1, c. 5, D.L. n. 148/2017 – rottamazione *bis*, di: - carichi affidati dall'1/1/2000 al 31/12/2016 (per coloro che non avevano presentato istanza ai sensi del D. L. n. 193/2016); - carichi affidati a ruolo dall'1/1/2017 al 30/9/2017.	È possibile procedere al pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018. Le somme residue potranno essere pagate in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. Attenzione: non è possibile presentare una nuova domanda di definizione ai sensi del D.L. n. 119/2018.	Nessun adempimento, l'agente della riscossione procederà automaticamente a riformulare un nuovo piano di pagamento in dieci rate consecutive di pari importo. Allo scopo, invierà un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. È possibile il pagamento in un'unica soluzione il 31 luglio 2019.
Definizione art. 1, c. 5, D.L. n. 148/2017 di carichi affidati dall'1/1/2000 al 31/12/2016 per i non ammessi alla definizione prevista dal D.L. n. 193/2016 in quanto non in regola con le rate scadute nel periodo dal 24/10/2016 al 31/12/2016 relative alle dilazioni in corso.	Ammessi alla definizione D.L. n. 119/2018.	Presentazione dell'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018.

ART. 4 - STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2010

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone **l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro alla data del 24 ottobre 2018**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Per il calcolo del limite di 1.000 occorre verificare che al 24 ottobre 2018 il debito calcolato come sopradetto non sia superiore alla soglia citata.

Si precisa, a riguardo, che:

- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all'Agente della riscossione dei ruoli nei quali le imposte sono iscritte (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare del 25 settembre 2017, n. 23/E);
- lo stralcio riguarda i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione e, pertanto, non rilevano gli importi delle singole cartelle di pagamento. A tal fine occorre fare riferimento ai singoli ruoli (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare dell'8 marzo 2017, n. 2/E).

Per lo stralcio **non è prevista alcuna richiesta da parte del debitore,** in quanto sarà direttamente l'Agente della riscossione a provvedere, entro il 31 dicembre 2018, all'annullamento dei debiti anche nella ipotesi in cui fosse nel frattempo stata presentata istanza di definizione ai sensi dell'art. 3 del decreto in commento.

Altro elemento fondamentale riguarda invece la data in cui i ruoli (o flussi di carico per gli accertamenti esecutivi) sono stati affidati all'agente della riscossione. Sull'individuazione dei carichi relativi al periodo interessato dallo stralcio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la citata circolare n. 2/E del 2017, che vanno considerati come rientranti nell'ambito applicativo anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio dell'anno successivo nel presupposto che gli stessi siano stati effettivamente trasmessi all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre dell'anno precedente in base a quanto stabilito dal D.M. n. 321 del 1999.

Quanto alle sanzioni, invece, la norma non fornisce alcuna specifica indicazione, per cui si ritiene rientrino tutte quelle irrogate dagli enti

in relazione alle singole norme che le disciplinano. Non si ritengono computabili gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 in quanto non richiamati dal citato **comma 1** per il calcolo della soglia di 1.000 euro. Non è invece chiaro il trattamento relativo alle sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999. Sembrerebbero da escludersi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del decreto in commento, che le assimila a quelle di cui al citato art. 30, c. 1 del D.P.R. n. 602/1973.

Il **comma 2** prevede che le **somme versate prima del 24/10/2018 restino definitivamente acquisite**. Quelle versate successivamente, invece, sono imputate secondo il seguente ordine:

1) alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento;
2) in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza;
3) in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate al debitore.

Ai sensi del **comma 4** sono **esclusi dall'annullamento i seguenti debiti**:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

ART. 5 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE A TITOLO DI RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

L'articolo in esame, a completamento delle rottamazioni previste dall'articolo 3, introduce anche la possibilità di definizione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio

2000 al 31 dicembre 2017 relativi a risorse proprie dell'Unione europea a titolo di:

1. risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007;
2. risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014;
3. imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

La **modalità di definizione** è analoga a quella prevista dal citato articolo 3 con alcune deroghe:

- la prima riguarda le somme da corrispondere che, limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, sono diverse da quelle normalmente dovute ai sensi dell'art. 3 del decreto.

In particolare, oltre alle somme a titolo di capitale e interessi e quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora calcolati come segue:

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019 gli interessi al tasso del 2% annuo.

La **procedura**, inoltre, presenta le seguenti **peculiarità**:

a) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, determinato l'importo degli interessi di mora dovuti, lo comunica al medesimo agente entro il 15 giugno 2019;
b) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché

quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

c) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.

Si precisa infine che, limitatamente al pagamento dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, **non è possibile applicare le procedure di pagamento mediante compensazione.**

ART. 6 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

L'articolo in esame consente la **definizione con modalità agevolate delle controversie tributarie** pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità e anche a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Le controversie devono avere come ***"oggetto degli atti impositivi"*** (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Dal tenore letterale della norma sembrerebbero esclusi dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute. A tal fine dovrebbero ritenersi definibili i giudizi tributari instaurati dal contribuente mediante l'impugnazione di cartelle di pagamento emesse a seguito di "controlli formali" effettuati *ex* art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, in quanto esse hanno un contenuto sostanzialmente accertativo. Sulla definizione della tipologia di atti definibili ai sensi dell'articolo in commento è auspicabile un chiarimento interpretativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 1** definisce dunque:

- **l'ambito soggettivo** della "definizione agevolata" delle controversie tributarie: essa deve essere richiesta mediante presentazione da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;

- **la "modalità agevolata"** consiste nel pagamento di una somma pari al valore della controversia, stabilito *ex* art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992 (ovvero dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato o dall'importo delle sanzioni amministrative nel caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni).

Ai sensi del successivo **comma 8**, in presenza di autonome controversie, si dovrà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall'imposta di bollo. Si precisa, a riguardo, che per "controversia autonoma" si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

I **commi 1-*bis***, **2**, **2-*bis*** e **2-*ter*** prevedono, in deroga al comma 1, che **la controversia tributaria possa essere definita con il pagamento**:

1) del **90% del valore della lite**, nel caso in cui il ricorso proposto avverso l'atto impositivo sia stato iscritto a ruolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale adita;
2) del **40% del valore della lite**, ove l'Agenzia delle Entrate risulti **soccombente nel primo grado** del giudizio che ha dato luogo all'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare (sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio) depositata entro il 24 ottobre 2018;
3) del **15% del valore della lite**, laddove l'Agenzia delle Entrate sia **soccombente nel secondo grado del giudizio** che dato luogo all'**ultima** pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata entro il 24 ottobre 2018;
4) in caso di **soccombenza parziale** dell'Agenzia delle Entrate, **di quella parte di tributo confermata dall'ultima** sentenza non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018 del **40%** o del **15% della parte di tributo annullata**, a seconda che la suddetta sentenza sia stata emessa in primo o in secondo grado;
5) del **5% del valore della lite**, se quest'ultima, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, è **pendente innanzi alla Corte di Cassazione** e l'Agenzia delle Entrate risulti **soccombente in tutti i precedenti gradi del giudizio**.

Il **comma 3** effettua, poi, una precisazione riguardo alle **controversie tributarie relative esclusivamente a sanzioni amministrative**:

- **sanzioni collegate ai tributi** cui le controversie si riferiscono: per la definizione agevolata **non è dovuto** alcun importo qualora il

rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione, con l'effetto che in mancanza di definizione dei tributi, la controversia va definita secondo le modalità sopra illustrate;

- controversie tributarie relative esclusivamente a **sanzioni non collegate al tributo**: possono essere definite con il pagamento del **15%** del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata entro il 24 ottobre 2018 o con il pagamento del **40%** del valore negli altri casi.

Quanto all'**ambito oggettivo** di applicazione, il **comma 4** detta le due condizioni essenziali per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie:

1) il primo grado del giudizio tributario deve essere stato instaurato mediante **ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018;**
2) il medesimo giudizio non deve essersi concluso con **pronuncia definitiva** (sentenza emessa dalla Corte di Cassazione o sentenza passata in giudicato) alla data della presentazione della domanda di definizione.

Il comma 5 precisa che **non possono essere definite le controversie** concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Ai sensi del **comma 6**, la definizione si perfeziona con la **presentazione della domanda** di cui al citato comma 8 e con il **pagamento entro il 31 maggio 2019** degli **importi dovuti** ai sensi dell'articolo in commento o della **prima rata**. Nel caso in cui gli importi dovuti superano l'importo di euro 1.000,00 è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di accertamento con adesione (art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), in un **massimo** di **20 rate trimestrali**. Il termine di pagamento delle rate **successive** alla prima scade il **31 agosto**, **30 novembre**, **28 febbraio** e **31 maggio** di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Ai fini del pagamento di quanto dovuto, non è utilizzabile per espresso divieto del **comma 6** dell'articolo in esame il ricorso alla compensazione disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il **comma 7** disciplina poi l'ipotesi in cui le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017. In tale situazione, il perfezionamento della definizione della lite è **subordinato** al versamento, entro il **7 dicembre 2018,** delle residue somme dovute ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 8, lett. b), n. 2, del citato D.L. n. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Qualora **non** ci siano importi da versare, la definizione agevolata si **perfeziona** con la sola presentazione della domanda.
Ai fini di una **corretta determinazione degli importi dovuti** per il perfezionamento della definizione delle controversie tributarie, il **comma 9** prevede la possibilità di scomputo di somme già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione** delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018.
I restanti importi dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017 resteranno quindi dovuti nell'ambito della definizione delle liti.
Con riguardo agli **aspetti più propriamente processuali** della disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti **(commi 10 – 13),** bisogna distinguere il tema della **sospensione dei processi** da quello della **sospensione dei termini di impugnazione** delle sentenze.
I processi che rientrano nella definizione **non sono automaticamente sospesi**: ai sensi del **comma 10** le **controversie** definibili sono **sospese soltanto a seguito di apposita istanza formulata dal richiedente** al giudice, nella quale egli dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo resta sospeso **fino al 10 giugno 2019**. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo **fino al 31 dicembre 2020**. Ove entro il 31 dicembre 2020 non venisse presentata istanza di trattazione, il processo è estinto con decreto del Presidente della Commissione tributaria competente; l'impugnazione della sentenza o del diniego di definizione valgono come istanza di trattazione. Le **spese del processo estinto** restano a carico della parte che le ha anticipate (**comma 13**).

I termini di impugnazione, anche incidentale, delle sentenze (appello, revocazione ordinaria, ricorso per Cassazione), i termini di

riassunzione della causa a seguito di rinvio e i termini previsti per la proposizione del controricorso in Cassazione, **relativamente alle controversie tributarie definibili**, sono sospesi per 9 mesi se scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 (**comma 11**). Dalla formulazione della norma emerge che la sospensione di sei mesi è automatica, prescindendo dalla volontà di avvalersi della definizione. Tuttavia, se il contribuente non ha interesse alla definizione, **nulla** vieta che l'impugnazione venga proposta ugualmente.

Spetta all'Agenzia delle Entrate il compito di **verificare la regolarità della domanda** e la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'articolo in esame per la validità della definizione visto che l'eventuale diniego di definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali (**comma 12**). In tale evenienza, il diniego di definizione è impugnabile entro 60 giorni dall'avvenuta notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Se, però, la definizione agevolata è stata chiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, quest'ultima può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero può essere impugnata dalla controparte nel medesimo termine.

Nei casi di rapporti giuridici di imposta caratterizzati dalla solidarietà passiva, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia **non sia più** pendente (**comma 14**). Infine, merita evidenziare che, a differenza della precedente definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 11 del D.L. n. 50/2017, la disciplina prevista dall'odierno art. 6 potrebbe trovare applicazione, in forza del **comma 16**, anche con riferimento ai **tributi locali** (ad esempio l'IMU) e, quindi, in relazione ai giudizi tributari in cui è parte, come Autorità fiscale, un ente territoriale, a condizione, però, che il medesimo ente ne deliberi l'applicazione entro il **31 marzo 2019**.

ART. 7 - REGOLARIZZAZIONE CON VERSAMENTO VOLONTARIO DI PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI

In sede di conversione in Legge del decreto in commento è stata eliminata la sanatoria costituita dalla "dichiarazione integrativa speciale" e, di conseguenza, il **comma 1** del presente articolo è stato

soppresso, considerato che estendeva la possibilità per associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD) e società sportive dilettantistiche (di seguito SSD) iscritte nel Registro CONI di ricorrere alla citata "dichiarazione integrativa speciale".

Il **comma 2** prevede che **ASD** e **SSD iscritte alla data del 31 dicembre 2017** nel registro del CONI possano avvalersi di:

a. una **definizione agevolata** degli **atti del procedimento di accertamento** notificati entro il 24 ottobre 2018, pagando il 50% delle maggiori imposte accertate ed il 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. L'**IVA** deve essere pagata per l'**intero** importo;
b. di ricorrere alla già descritta **definizione agevolata delle controversie tributarie *ex* art. 6**, pagando il:
    1. **40%** del valore della lite e il **5%** delle sanzioni amministrative irrogate e degli interessi accertati se il giudizio è **pendente in primo grado**;
    2. **10%** del valore della lite e il **5%** delle sanzioni amministrative irrogate e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'**ultima** o **unica** pronuncia giurisdizionale **non ancora definitiva** al **24 ottobre 2018**;
c. **50%** del valore di lite e il **10%** delle sanzioni amministrative irrogate e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio da parte dell'ASD o SSD nell'**ultima o unica** pronuncia giurisdizionale **non ancora definitiva** alla data del **24 ottobre 2018**.

Per espresso divieto contenuto nel **comma 3**, le ASD e le SSD non possono accedere alla definizione agevolata di cui al presente articolo 7 nel caso in cui l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, per ciascun periodo d'imposta per il quale sia stato emesso avviso di accertamento o sia pendente la lite, sia **superiore** a **30.000** euro per singola imposta IRES o IRAP accertata o contestata. Ove tale ipotesi dovesse concretizzarsi, i medesimi soggetti avranno sempre la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli accertamenti o delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 del presente decreto.
In ultimo, si osserva che lo **sbarramento quantitativo** previsto dal comma 3 **non prevede alcunché** per l'IVA. Tale esclusione è sicuramente coerente con la circostanza che il comma 2, lett. a),

dell'articolo in commento **non include** l'IVA nella definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento pensata per le ASD e le SSD, lo è meno rispetto alle condizioni, previste dalla successiva lett. b), a cui i suddetti contribuenti possono accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, ove non è prevista alcuna specifica limitazione riguardante l'IVA, che risulta inclusa nel valore della lite unitamente ai tributi erariali.

Si segnala la **pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018, recante le disposizioni di attuazione dell'articolo 2 articolo con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del decreto in commento.

ART. 8 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DOVUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 62-QUATER, COMMI 1 E 1-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504

*Il **comma 1** dell'articolo 8 ammette la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018, per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, relativi alle imposte di consumo* **dovute ai sensi dell'articolo 62-*quater*, commi 1 e 1-*bis*, del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.**

Si tratta più specificamente delle **imposte dovute su**:

- prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo;
- prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006.

Sarà possibile procedere alla definizione agevolata **versando un importo pari al 5% degli importi dovuti, senza gli interessi e le sanzioni.**

La procedura da seguire è descritta ai **commi successivi**:

1) entro il 28 febbraio 2019 pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del modello di dichiarazione con indicazione delle modalità di compilazione;

2) entro il 30 aprile 2019 presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (nel caso di pubblicazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia con ritardo rispetto al 28 febbraio 2019, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla suddetta data di pubblicazione);

3) entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata;

4) la **definizione si perfeziona con il pagamento, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione,** dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. È possibile infatti il pagamento per un **massimo di 120 rate mensili**, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 348/1982, a copertura di 6 mensilità. La scelta di rateazione dovrà essere manifestata in sede di presentazione della dichiarazione. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

Nella dichiarazione, oltre all'ammontare dell'imposta dovuta, il soggetto obbligato che non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del MEF 29 dicembre 2014, deve accludere i prospetti riepilogativi previsti, con dichiarazione di conformità dei medesimi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.

La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo in essa indicati, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Gli eventuali procedimenti pendenti preso la giurisdizione tributaria saranno oggetto di sospensione fino al perfezionamento della definizione, a condizione che venga presentata domanda da parte del soggetto diverso dall'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

accerti entro il termine di prescrizione delle imposte la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione, la definizione perderà efficacia (**comma 9**).

ART. 9 - IRREGOLARITÀ FORMALI

Come anticipato nel commento all'articolo 7, durante l'*iter* di conversione del D.L. n. 119/2018, è stata **espunta** dal medesimo decreto la "sanatoria" costituita dalla "dichiarazione integrativa speciale". L'art. 9, che prima conteneva la disciplina dell'anzidetta "dichiarazione integrativa", è stato completamente riscritto prevedendo una nuova sanatoria costituita dalla **regolarizzazione** delle irregolarità, delle infrazioni e delle inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura **formale**, che **non** rilevano sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e sul pagamento dei tributi, che sono state commesse dai contribuenti **sino alla data del 24 ottobre 2018** (**comma 1**), **escluse** le violazioni già contestate dall'Agenzia delle Entrate con atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (**comma 7**).

In merito all'ambito oggettivo risulta necessario un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate che individui esattamente il perimetro di applicazione della sanatoria in esame. Ciò detto, dovrebbero essere incluse nell'anzidetto ambito le violazioni formali punibili con sanzioni fisse e non legate all'ammontare del tributo.

La sanatoria in questione consiste nel versamento di una somma pari ad **euro 200** per **ciascun** periodo di imposta cui si riferiscono le anzidette violazioni (**comma 1**), da effettuarsi in due rate di pari importo: la prima, deve essere pagata **entro** il **31 maggio 2019** e la seconda **entro** il **2 marzo 2020** (**comma 2**). Con il versamento delle anzidette due rate e con la rimozione delle irregolarità od omissioni formali, il contribuente **perfezionerà** la regolarizzazione (**comma 3**). I **commi 4** e **5 escludono**, rispettivamente, che la regolarizzazione possa interessare gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-*quater* del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. "*voluntary disclosure*") e che la stessa possa essere adottata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

In ultimo, si segnala che il **comma 6**, in deroga all'art. 3, comma 1, dello "Statuto dei diritti del contribuente" e con lo scopo di incentivare l'adesione alla sanatoria fiscale in esame, prevede, in riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 e oggetto di processo verbale di constatazione, che siano **raddoppiati** i termini decadenziali previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per l'emissione dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione amministrativa (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o il diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi).

ART. 9-*BIS* - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PER ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ

Viene introdotto il **comma 1-*bis* all'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, viene **mitigato il trattamento sanzionatorio** in caso di emissione di **assegni bancari o postali** di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 e inferiore ad euro 30.000,00 **senza la clausola di non trasferibilità**. Infatti, qualora la fattispecie sia di minore gravità, la **sanzione sarà pari al 10% dell'importo trasferito con l'assegno** in luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro *ex* art. 1, c. 1, D.Lgs. 231/2007.
Tale modifica *in melius* si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (**comma 2**).

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER L'AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'articolo in commento modifica la **disciplina sanzionatoria in materia di fatturazione,** integrando l'articolo 1, commi 3 e 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Si ricorda che il citato articolo 1, comma 6, primo periodo, del citato decreto dispone che in caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle prevista dal comma 3 del medesimo articolo la fattura si ha per non emessa. Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica devono rispettare il formato accettato dal Sistema di Interscambio (SDI).

L'articolo 10, comma 1, prevede con riferimento al **primo semestre 2019**:

a) la **non applicazione della citata disciplina sanzionatoria** nel caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine di cui all'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ma, comunque, nei termini per far concorrere l'IVA indicata in fattura nella liquidazione di periodo. Si precisa che il termine, di cui al citato articolo 21, D.P.R. 633/1972, è stato modificato dall'art. 11 del decreto legge in commento del quale si dirà successivamente;

b) **l'applicazione delle sanzioni con una riduzione dell'80%** nel caso in cui la fattura, emessa tardivamente, partecipi alla liquidazione periodica successiva al periodo di riferimento.

In sede di conversione in legge del decreto **per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile** le disposizioni *sub* lettera a) e b) si applicano fino al **30 settembre 2019**. La suddetta disciplina sanzionatoria si applica anche al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non si sia proceduto alla relativa regolarizzazione. Il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle Entrate, dovrà essere gestito direttamente da Sogei S.p.a. senza la possibilità di avvalersi di soggetti terzi **(comma 1-*bis*)**.

Con l'inserimento del **comma 01** sono state escluse dall'ambito applicativo della fatturazione elettronica le **associazioni sportive senza scopo di lucro** che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge **16 dicembre 1991, n. 398** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali per un importo **non superiore a 65.000 euro.** Nel caso di **proventi superiori alla predetta soglia** le associazioni sono comunque esonerate dall'emissione della fattura elettronica, ma assicurano che la **fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.** Inoltre, per i contratti di **sponsorizzazione e pubblicità** stipulati dai citati soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991, gli **obblighi di fatturazione elettronica sono adempiuti dai cessionari (comma 02).**

ART. 10-*BIS* - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI SANITARI

Il **comma 1** modifica la disciplina della fatturazione elettronica prevedendo, **per il solo periodo d'imposta 2019**, una riduzione del relativo ambito applicativo. In particolare, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014. **L'esonero riguarda le sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.**

Il citato articolo 3, comma 3, elenca i **soggetti interessati** dall'obbligo di comunicazione: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

ART. 10-TER - SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI CHE OFFRONO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Il **comma 1** introduce il comma 6-*quater* all'articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015 prevedendo una **specifica disciplina per le fatture elettroniche** emesse da soggetti passivi IVA che offrono i **servizi regolamentati di pubblica utilità nei confronti di persone fisiche** che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Si tratta delle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione i cui corrispettivi sono addebitati tramite bolletta. Tali servizi sono regolamentati dai decreti del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366 e n 370.

La specifica disciplina si applica per le **fatture emesse nei confronti di consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005** e non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Le regole tecniche di emissione della fattura tramite il Sistema di Interscambio saranno definite con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

ART. 11 - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI EMISSIONE DELLE FATTURE

L'articolo 11 modifica la disciplina di **fatturazione delle operazioni** di cui all'articolo 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il **comma 1**, lettera a), inserisce tra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura la **data di effettuazione dell'operazione** *ex* articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura. La *ratio* del nuovo obbligo di indicazione della data di effettuazione dell'operazione consiste nell'individuare espressamente un riferimento temporale all'interno della fattura per il computo del nuovo termine di emissione di cui alla successiva lettera b).

La citata lettera b) dispone: "*la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6*". **La fattura elettronica, pertanto, si considera emessa se trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** *ex* articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Il **comma 2** dispone l'applicazione delle modifiche di cui al comma 1 **a decorrere dal 1° luglio 2019**, ovvero dal momento in cui cessano le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio previste per il primo semestre 2019 dall'articolo 10 del decreto in esame. L'articolo 11, con il citato periodo di 10 giorni, introduce un termine certo di fonte normativa superando le generiche indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare del 2 luglio 2018 n. 13/E. In tale documento di prassi l'Amministrazione finanziaria si era espressa ritenendo che in una fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, l'emissione della fattura con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisce violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

La precedente versione dell'articolo 23, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 prevedeva per il contribuente l'obbligo di annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro 15 giorni dalla data di emissione delle stesse. Le fatture differite, quelle emesse per le prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e quelle emesse per le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti extra-Ue, dovevano essere registrate entro la loro data di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

L'**articolo 12, comma 1,** sostituisce interamente il comma 1 del citato articolo 23 del decreto IVA modificando i termini di annotazione di tutte le fatture emesse. **Il termine di registrazione non decorre più dalla data di emissione della fattura bensì dal mese di effettuazione dell'operazione,** in quanto la norma novellata prevede che la registrazione debba essere effettuata ***"entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni"*.**

Inoltre, il **comma 1** in commento prevede la registrazione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (*ex* articolo 21, comma 4, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972). Si precisa che per tali tipologie di cessioni la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Nelle disposizioni in vigore fino al 23/10/2018, l'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 stabiliva: "*Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati (…) e deve annotarle in apposito registro*". **L'articolo 13, comma 1, lett. a)** novella il comma 1 del citato articolo 25 del decreto IVA **eliminando l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.** Nel novellato comma 1 **viene mantenuto il solo obbligo di annotazione in apposito registro.** Si condivide l'intervento di semplificazione in vista del debutto della fatturazione elettronica tra privati in vigore dal 1° gennaio 2019.

Considerando la natura non modificabile della fattura, inviata tramite il Sistema di Interscambio, si ritiene la numerazione progressiva degli acquisti un obbligo ormai obsoleto. Infatti, la tracciabilità della fattura rende possibile il collegamento tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.

Il **comma 1, lett. b)** elimina al secondo comma del citato articolo 25 del decreto IVA le parole "*il numero progressivo ad essa attribuito*". Tale intervento risulta coerente con la nuova versione del comma 1 del medesimo articolo 25. Venendo meno l'obbligo di numerazione degli acquisti, di conseguenza viene eliminato il concetto di numero progressivo attribuito alla fattura al momento della registrazione contabile.

ART. 14 - SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DELL'IVA

Il diritto alla detrazione è disciplinato dall'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Il citato Decreto Legge con l'art. 2, comma 1, ha novellato l'art. 19, comma 1, del decreto IVA riducendo il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati. Al fine di realizzare un coordinamento con l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 in materia di registrazione delle fatture di acquisto, prevedendone l'annotazione "*in un apposito registro (…) anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno*".

Il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due seguenti requisiti:

1. effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi (**requisito sostanziale**);
2. possesso di una valida fattura d'acquisto da parte del cessionario o del committente (**requisito formale**).

Pertanto, il *dies a quo* da cui decorre il nuovo termine per l'esercizio della detrazione, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto IVA, deve

essere individuato nel momento in cui si verifica la suddetta duplice condizione. Da tale momento il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione, nelle tempistiche individuate dall'art. 19, comma 1, previa registrazione della fattura secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del medesimo decreto IVA.

L'articolo 14, comma 1 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA. La novella stabilisce che, sempre **entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione**. **Tale disposizione non si applica ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**. Per tali documenti rimane in vigore la possibilità prevista dal medesimo articolo 19, comma 1 del decreto IVA, di esercitare il diritto alla detrazione "*al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto*". In questo caso il contribuente può annotare il documento in un'apposita sezione del registro acquisti entro il termine di invio della dichiarazione IVA del 30 aprile e la relativa imposta sarà computata nel saldo della medesima dichiarazione.

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'articolo 15, comma 1, reca una **disposizione di coordinamento** tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la trasmissione telematica delle fatture e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche. Nello specifico, l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2018/593, stabilisce che l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi ,stabiliti sul territorio

italiano, diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

Nella Decisione di esecuzione si fa riferimento ai soggetti passivi "*stabiliti*" sul territorio italiano, mentre nel decreto legislativo il riferimento in tema di obbligo della fatturazione elettronica è ai soggetti "*stabiliti o identificati*" nel territorio dello Stato. **Al fine di coordinare le due norme l'articolo in esame espunge la parola "*identificati*", dal testo del decreto legislativo n. 127 del 2015.** Il **comma 1-*bis*** sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 127 del 2015 prevedendo, a partire dalle operazioni IVA relative all'anno 2020, un programma di **assistenza *on line*,** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, basato sui dati acquisiti con:

- le fatture elettroniche;
- le operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro);
- i corrispettivi telematici.

L'Amministrazione finanziaria sul proprio sito *web* fornirà le bozze dei seguenti documenti:
- il registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/1972);
- il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati (art. 25 D.P.R. 633/1972);
- la liquidazione periodica dell'IVA;
- la dichiarazione annuale dell'IVA.

Per i soggetti passivi che convalidano o integrano i dati proposti dalle bozze dei registri citati **viene meno l'obbligo di tenuta dei medesimi registri ex art. 23 e 25 D.P.R. 633/1972,** fatta salva la tenuta dei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute previsti per le c.d. imprese minori di cui all'art. 18, comma 2, D.P.R. 600 del 1973. L'obbligo della tenuta dei registri permane per le imprese minori che optano per la tenuta dei registri con il c.d. metodo della registrazione di cui all'art. 18, comma 5, D.P.R. 600 del 1973. La citata attività di **convalida e/o integrazione** può essere svolta direttamente dai contribuenti o da parte degli **intermediari abilitati** di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo saranno emanate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 15-BIS - DISPOSIZIONI DI ARMONIZZAZIONE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il presente articolo modifica l'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 riguardante la **ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni**. In particolare, si dispone che con decreto ministeriale di attuazione previsto dalla citata norma **debbano essere definite**:

- **le cause** che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse;
- le **modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore**, al fine di **evitare rigetti impropri** e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

ART. 16 - GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE

L'articolo prevede alcune modifiche al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica. Il **comma 1** dell'articolo in esame reca:

a) alcune **modifiche all'articolo 16-*bis*** (Comunicazioni e notificazioni per via telematica) del citato **D.Lgs. n. 546/1992**;
b) l'aggiunta, nel predetto decreto legislativo**,** dell'**articolo 25-*bis*** rubricato "potere di certificazione di conformità", strutturato in cinque commi.

Si ritiene utile soffermarsi, in particolare, sulle **modifiche dell'articolo 16-*bis*** le quali riguardano:

1) integrazione della rubrica con il riferimento ai depositi telematici Quest'ultima risulta, dunque, così formulata: "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici";

2) sostituzione del quarto periodo del comma 1: la comunicazione si intende perfezionata se la ricezione avviene nei confronti di almeno uno dei difensori della parte processuale;

3) sostituzione del comma 2: nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero, nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (casella di posta elettronica certifica piena o non più attiva), le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante **deposito in segreteria** della Commissione tributaria (come già previsto dalla formulazione originaria) e che le **notificazioni siano eseguite ai sensi dell'articolo 16**;

4) sostituzione del comma 3, alla luce della quale viene disposta **l'obbligatorietà del processo tributario telematico a partire dai giudizi tributari instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019** (v. **comma 5** dell'articolo in commento). Con la sostituzione in esame viene oggi previsto che **le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche**, secondo le disposizioni contenute nel decreto del MEF 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In precedenza la trasmissione telematica rappresentava una facoltà. Oggi solamente in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche;

5) inserimento del comma 3-*bis*, in base al quale i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, per le controversie il cui valore non superi l'importo di 3.000 euro hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Con riferimento a tali soggetti, dunque, non opera il principio di obbligatorietà del processo tributario telematico.

Il **comma 2** dell'articolo in commento opera un importante intervento, destinato ad avere riflessi immediati sui giudizi tributari in corso. Esso è relativo all'**interpretazione** fornita del comma 3 dell'art. 16-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. n.119/2018. Tale articolo recitava: "*Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23*

dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione". Il citato comma 2 stabilisce a riguardo che il comma testé riportato vada interpretato nel senso che le parti processuali in ogni grado di giudizio **possono utilizzare le modalità telematiche indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte** nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche, cioè cartacee.

Quanto allo **svolgimento dell'udienza pubblica** si prevede, al **comma 4,** che la partecipazione delle parti possa avvenire **a distanza**, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un **collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'Ente impositore o dall'agente della riscossione con modalità tali da **assicurare** la **contestuale**, **effettiva** e **reciproca visibilità** delle persone presenti in entrambi i luoghi e la **possibilità** di **udire** quanto viene detto, con la specificazione che il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è **equiparato** all'aula di udienza.
Il **comma 4** subordina, peraltro, il concreto ricorso alla partecipazione a distanza delle parti alla pubblica udienza all'emanazione da parte del direttore generale del MEF, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, di uno o più provvedimenti con i quali individuare "*le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza*". In ogni caso, l'ultimo periodo del citato comma 4 prevede che almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

ART. 16-*QUATER* - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

La novella ha sostituito, con riferimento alle comunicazioni fatte dagli intermediari finanziari all'anagrafe tributaria, il precedente termine di conservazione dei dati ivi contenuti, pari al termine di decadenza previsto per l'accertamento delle imposte sui redditi, con il nuovo termine di 10 anni in un'ottica di chiarezza e certezza del diritto. È stato altresì **attribuito alla Guardia di Finanza ed al Dipartimento delle**

Finanze il diritto di accesso ai suddetti dati. In ragione di ciò, il rapporto annuale con cui l'Agenzia delle Entrate comunica alle Camere i risultati relativi all'emersione dell'evasione fiscale conterrà anche i dati forniti dalla Guardia di Finanza in forza di tale nuova previsione.

ART. 16-SEXIES - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

È stata prevista la stipula di una **convenzione tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza al fine di condividere le informazioni** inerenti alle multinazionali, paese per paese, relative ai ricavi, agli utili lordi prodotti, alle imposte pagate e maturate ed agli indicatori di effettività dell'attività economica.

ART. 16-SEPTIES - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE

L'articolo in esame, con l'aggiunta del nuovo comma 1-*bis* nell'art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997 e **al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione**, prevede anche per la Guardia di Finanza la possibilità (in precedenza riservata solo all'Agenzia delle Entrate), dopo la notifica di un processo verbale di constatazione rilasciato dai propri reparti, di **chiedere**, con **istanza motivata**, al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale l'**iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda**.

Nello specifico, tale facoltà è concessa al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, che dovrà darne immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultima possa esaminare l'istanza e comunicare le proprie osservazioni al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale e al medesimo Comandante. Tuttavia, **se trascorrono 20 giorni** dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate abbia ricevuto la comunicazione da parte del Comandante provinciale della Guardia di Finanza senza che la stessa abbia comunicato le proprie osservazioni, **si intende acquisito il suo conforme parere**.

Nell'art. 22, oltre al comma 1-*bis*, viene inserito il comma 1-*ter*, che **impone alla Guardia di Finanza di fornire all'Agenzia delle Entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria** e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo e che dispone, nel caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, che il predetto termine di 20 giorni sia interrotto per una sola volta.

ART. 17 - OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'articolo 17 modifica radicalmente la disciplina relativa all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dal D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Il **comma 1** dell'articolo in commento prevede, alla lettera a), la sostituzione integrale del comma 1 dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che coloro che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, saranno tenuti a **memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri**. Le nuove disposizioni si applicheranno **dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti**.

È inoltre previsto che tali adempimenti vadano a sostituire gli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 24, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Per coloro che hanno esercitato o eserciteranno l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro il 31 dicembre 2018, questa rimarrà valida anche per il periodo d'imposta 2019.

La **lettera c)** del comma 1 prevede, poi, sempre con riferimento all'articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015, l'introduzione dei commi da 6-*ter* a 6-*quinquies:*

- **6-*ter***: introduce una deroga rispetto a quanto previsto dal nuovo comma 1, ovvero, ove le operazioni di **commercio al minuto e attività assimilate** di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 vengano effettuate in particolari zone individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, le stesse potranno essere documentate

mediante il rilascio della ricevuta fiscale (art. 8 Legge n. 249/1976) ovvero dello scontrino fiscale (Legge n. 18/1983);

- **6-*quater***: i soggetti che effettuano **cessioni di farmaci**, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, possono adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. Tali dati potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. I termini e le modalità di utilizzo e trasmissione dei predetti dati saranno definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e, per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali (di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
- **6-*quinquies***: viene disposta la concessione di **un contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti** mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri con riferimento alle annualità 2019 e 2020.

Detto **contributo**:

- è pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento;
- è anticipato sotto forma di sconto sul prezzo dal fornitore al quale verrà poi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007) né il limite all'utilizzo in compensazione pari a 700.000 euro (art. 34 Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Il **comma 1-*bis*** estende al **registro dei corrispettivi tenuti con sistemi elettronici** la **deroga** già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti dall'articolo 7, comma 4-*quater*, del Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357. Tale previsione considera regolare la tenuta dei registri in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica,

gli stessi risultano **aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.**

Il **comma 2** dell'articolo in commento apporta ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 127/2015, le quali andranno a decorrere dal 1° gennaio 2020. In particolare:

- alla **lettera a)** è disposta l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015 che esclude dall'applicazione della riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti i soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 che non abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica;
- alla **lettera b)** viene soppresso il riferimento all'esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi (n.1).

Per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata viene disposto il mantenimento dell'obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese di cui all'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Permane, invece, l'obbligo di tenuta dei registri ai fini IVA per i soggetti che optano per le modalità di cui all'articolo 18, comma 5 del D.P.R. citato, ovvero, senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (n. 2).

ART. 18 - RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Si segnala in particolare il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame che va a modificare il comma 540, art.1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in virtù del quale:

- viene rinviata al **1° gennaio 2020** la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (precedentemente fissata per il 1° gennaio 2018);
- viene introdotto un limite soggettivo per la partecipazione, ovvero, la stessa è prevista per i soli contribuenti persone fisiche **maggiorenni**.

Restano, invece, ferme le seguenti **previgenti condizioni**: i partecipanti devono essere residenti nel territorio dello Stato; effettuano acquisti

di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. La **partecipazione è inoltre subordinata alla comunicazione del proprio codice fiscale all'esercente** e al fatto che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Il **comma 2-*bis*** attribuisce agli enti del **Terzo Settore** la possibilità di organizzare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a 500 euro anche attraverso l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.

Il **comma 2-*ter*** prevede l'emanazione di un decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per la definizione delle modalità tecniche di realizzazione delle lotterie degli enti del Terzo Settore di cui al comma precedente, con riferimento, in particolare, alle modalità di estrazione e di controllo. Da notare che in questo caso la vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.

ART. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA

Ad opera del **comma 1** viene introdotto nella Tabella A, punto 11, colonna Impieghi allegata al D. Lgs. n. 504/1995 (cd. Testo Unico delle accise) un prospetto riepilogativo di consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, valevole ai fini del calcolo della relativa accisa.
Il **comma 2**, dal proprio canto, va a modificare l'articolo 3-*bis* del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44. In particolare:

- viene abrogato il comma 1 con decorrenza 1° dicembre 2018 (lettera a);
- viene prorogato il regime transitorio di 11 mesi, con il fine di non interrompere la continuità tra le norme previgenti e quelle

introdotte dal Decreto Legge in commento, estendendo la sua vigenza fino al 30 novembre 2018 (lettera b).

ART. 20-*QUATER* - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI

Il **comma 1** concede ai **soggetti** che **non adottano i principi contabili internazionali** di poter valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base **al valore di iscrizione e non a quello di mercato**. Il valore di iscrizione deve essere risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato. **Tale possibilità vale per il solo esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto**, ma potrebbe essere estesa agli anni successivi con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comma 1 precisa che sono escluse dalla sopradetta previsione le perdite di carattere durevole.

ART. 23-*QUATER* - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

I **commi da 1 a 3** dispongono la prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità (**cd. Bonus bebè**) previsto dall'art. 1, comma 125, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i figli nati o adottati tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Il **comma 1** prevede l'erogazione dell'assegno con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, con la modifica sostanziale, posta al medesimo comma, che prevede **l'incremento del 20% dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relative a figli successivi al primo.**

La misura dell'assegno per il 2019, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto dall'Inps, su domanda del genitore, con cadenza mensile, dipende dall'ISEE minorenni del figlio per il quale si richiede l'assegno:

- ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro, la misura è di 1.920 euro annuali;
- ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui, la misura è di 960 euro.

Con **l'incremento del 20%** dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relative a figli successivi al primo:

- ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro, la misura è di 2.304 euro annuali;
- ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui, la misura è di 1.152 euro.

ART. 24-TER - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N.117

La norma interviene sul c.d. **Codice del Terzo Settore** (di seguito Codice), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con riguardo:

- alla **disciplina per il rimborso spese delle organizzazioni di volontariato**;
- **all'applicazione del regime dei titoli di solidarietà** a tutti gli enti del Terzo Settore;
- **all'acquisto di titoli di Stato italiani** per le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo Settore;
- all'inserimento di un nuovo criterio per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo Settore;
- alla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo Settore.

L'articolo 33, comma 3, del Codice prevede che le organizzazioni di volontariato possano ricevere dai diretti beneficiari o da terzi, a titolo di corrispettivo per l'attività di interesse generale prestata, ***"soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate"*.**

Il **comma 1** modifica il citato comma 3 dell'art. 33 del Codice aggiungendo "***salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6"*.** Si ricorda che l'articolo 6 del Codice prevede che gli enti del Terzo Settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale (perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il **comma 2** modifica l'articolo 77 del Codice, ovvero la disciplina dei cosiddetti titoli di solidarietà emessi dagli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia e rivolti a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore non commerciali. Le modifiche intervenute sono le seguenti:

- la **lettera a)** elimina il riferimento ai soli enti del Terzo Settore non commerciali quali soggetti che possono usufruire del sostegno dei titoli di solidarietà previsto al comma 1 dell'articolo 77 ed estende, quindi, l'applicazione dell'istituto a tutti gli enti del Terzo Settore;
- la **lettera b)** del comma 2, attraverso una modifica formale al comma 5 dell'articolo 77, che fa riferimento agli enti richiamati al comma 1, a sua volta modificato dalla lettera a), lascia inalterata la possibilità per gli emittenti di erogare a titolo di liberalità una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli ad uno o più enti del Terzo Settore non commerciali per il sostegno di attività di interesse generale;
- la **lettera c)** inserisce un nuovo periodo al comma 6 che dispone che le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo Settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli;
- la **lettera d)** abroga il comma 15 dell'art. 77 del Codice che attribuiva la definizione delle modalità attuative della richiamata disciplina dei titoli di solidarietà ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il **comma 3**, inserisce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 79 del Codice in materia di imposte sui redditi. La novella prevede che le attività di interesse generale, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione Europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, **si considerano di natura non commerciale qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi** per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

Il **comma 4 sopprime le parole "*in denaro*"** all'interno del comma 1 dell'articolo 83 del Codice, disponendo quindi che le detrazioni previste dalla norma valgano per tutte le categorie di erogazioni

liberali. Infine, **il comma 5** stabilisce che la disciplina prevista dal nuovo **comma 2-*bis* dell'articolo 79 del Codice** e dall'**articolo 77** è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, **all'autorizzazione della Commissione europea**, richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ART. 24–*QUATER* - FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI

Il **comma 1 istituisce un Fondo** con una dotazione iniziale prevista di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020 per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018. Tali risorse sono destinate agli investimenti di regioni e province autonome per **l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico (comma 2).**

Il **comma 3** rinvia ad uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con i ministri competenti,** previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'individuazione degli enti destinatari, delle risorse per ciascun settore, dei comparti, dei criteri di riparto, degli importi da destinare a ciascun beneficiario e delle modalità di utilizzo, di monitoraggio, di rendicontazione e verifica, nonché delle modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I suddetti decreti dovranno essere adottati **entro il 31 gennaio 2019.** Come per tutti i beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito della propria attività istituzionale, anche i suddetti fondi saranno soggetti a monitoraggio come disposto dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229.

ART. 25 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE

L'articolo reca nuove disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) modificando l'articolo 22-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (introdotto dall'articolo 1, comma 133, della L. n. 205/2017).

Il citato art. 22-*bis* del D. Lgs. n. 148/2015 ha consentito, per il biennio 2018-2019, con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). Nello specifico, l'articolo 25 del Decreto in commento **sopprime il limite minimo dimensionale dell'organico dell'impresa (pari a 101 unità lavorative)** richiesto per la concessione della proroga della CIGS - per riorganizzazione o crisi aziendale - oltre i limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale. Resta fermo che **la proroga in deroga può essere concessa solo negli anni 2018 e 2019** e restano ferme anche le altre condizioni relative ad essa.

Viene inoltre concessa **la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi**, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo di cui all'articolo 21, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015 e si realizzino le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il citato articolo 21, comma 2, prevede che il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva ed inoltre contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

ART. 25-*BIS* - TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA PER I LAVORATORI DELLE AREE DI TERMINI IMERESE E DI GELA

Il **comma 1** prevede che, con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di **Termini Imerese e di Gela**, le disposizioni sulla possibilità di concessione di un trattamento di mobilità in deroga, previste dall'articolo **53-*ter* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si applicano anche ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga** (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017).

L'articolo 53-*ter* del D.L. n. 50/2017 ha consentito la destinazione, da parte delle regioni, di alcune risorse finanziarie alla corresponsione di trattamenti di mobilità in deroga. I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi **lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva** individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473.

ART. 25-*TER* - TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA PER I LAVORATORI OCCUPATI IN AZIENDE LOCALIZZATE NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

La norma amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga.

Il **comma 1 estende la concessione della mobilità in deroga**, prevista dall'articolo 1, comma 142, della L. n. 205/2017, anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate con apposito piano regionale. Inoltre, viene previsto che il **lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.**

ART. 25-QUATER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL CAPORALATO

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un **Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato** e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura (di seguito Tavolo), disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali. La definizione dell'organizzazione e del funzionamento del Tavolo e di eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità è demandata ad uno specifico **decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di conversione del provvedimento in esame (commi 1 e 2).

Il **comma 1** attribuisce la **presidenza del "Tavolo" al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.** Gli altri componenti sono rappresentanti delle seguenti istituzioni: Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anpal, INL, Inps, Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, Corpo della Guardia di Finanza, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, ANCI. Inoltre possono partecipare alle riunioni anche i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo Settore. Il "Tavolo" opererà con un massimo di 15 componenti (**comma 2)** per una **durata** di **anni 3** prorogabile per pari periodo (**comma 3**) con **partecipazione gratuita dei componenti** salvo spese di viaggio e soggiorno (**comma 5**) e con le spese di funzionamento a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie (**comma 6**).

ART. 25-QUINQUIES - COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA NEL 2012 PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGROINDUSTRIA

L'articolo inserisce il comma 4-*bis* nell'art. 3-*bis* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, intervenendo sulle **modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali, ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, di cui ai

provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2012, n. 122.

I **finanziamenti agevolati sono erogati dalle banche** (in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 3-*bis*, D.L. n. 95/2012) **sul conto corrente bancario vincolato intestato al beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018**, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione. Alla stessa data di erogazione matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese *una tantum* strettamente necessarie alla gestione del finanziamento. Le somme depositate sui predetti conti vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni interessate e comunque **entro e non oltre il 31 dicembre 2020**.

Le somme non utilizzate entro la predetta data di scadenza, ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi con provvedimento delle autorità competenti, sono **restituite** anche in compensazione del credito di imposta già maturato secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata da ABI e Cassa Depositi e Prestiti il 17 dicembre 2012 e successive modifiche.

ART. 25-NOVIES - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO EFFETTUATI PER MEZZO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 114-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

Il **comma 1** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea da istituti di pagamento di cui all'art. 114-*decies* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di denaro (**c.d. *money transfer***). L'imposta è dovuta in misura pari **all'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata a partire da un importo minimo di 10 euro. I trasferimenti di denaro relativi alle transazioni commerciali sono esclusi dall'applicazione della nuova imposta.**

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e sentita la Banca d'Italia,** emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta (**comma 2**). In attesa dei provvedimenti attuativi che definiranno le modalità di versamento e riscossione dell'imposta, dall'interpretazione letterale del testo di legge si segnala che **non è stato definito se il soggetto passivo dell'imposta** sia l'istituto di pagamento che effettua il servizio ovvero i clienti dei medesimi istituti di pagamento.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
AREA ECONOMIA E FISCALITÀ

Hanno collaborato:
Sergio Giorgini – coordinamento
Massimo Braghin
Giuseppe Buscema
Paolo Cacciagrano
Dario Fiori
Luca Procopio
Riccardo Russo
Valentina Torresi